

## Determinazione

**Oggetto:** Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, per la fornitura di n. 29 cavi. Importo euro 1.451,61 = oltre IVA.

**[CIG: Z233E0A680]**

### IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il decreto legislativo n. 38 del 21 gennaio 2004, pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 2004, con il quale viene istituito l'INRiM;
- Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 25/11/2016, approvato con Decreto del Presidente n. 073/2017 del 14 dicembre 2017, in vigore dal 1° marzo 2018;
- Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INRiM n. 9/2/2009 del 29 aprile 2009;
- Visto il Regolamento dell'INRiM per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 218/2016 e approvato dal MIUR con nota prot. 1478 del 30 gennaio 2018;
- Visto il D.L. n. 126 del 29 ottobre 2019, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della L. 20 dicembre 2019, n. 159 che all'art.4, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione, stabilisce una serie di esclusioni in materia di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, di convenzioni quadro, di utilizzo della rete telematica e di acquisti di beni e servizi informatici e di connettività;
- Richiamato il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;
- Visto il D. Lgs. n. 36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e in particolare l'art. 50 c.1 lett. b) relativo alla procedura di affidamento diretto;
- Viste le linee guida attuative del Codice dei Contratti Pubblici pubblicate sul sito dell'ANAC;
- Visto il D. Lgs n. 97/2016 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- Dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- Considerato che:
  - l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
    - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, *anche* senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;

- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

- Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

- Dato atto che l'INRiM è dotato della piattaforma telematica "U-BUY Appalti & Affidamenti – e-Procurement" per la gestione informatizzata delle comunicazioni relative all'affidamento di contratti pubblici in formato elettronico;

- Vista la richiesta di acquisto effettuata in data 15/11/2023 (**RdA n. 1192.2023**) dal Dott. Marco Sellone, ricercatore presso la Divisione Metrologia quantistica e nanotecnologie dell'INRiM, avente a oggetto la fornitura di n. 29 cavi, necessaria *"per la realizzazione del nuovo sistema di acquisizione dati DMS3 del Laboratorio di Tempo"*;

- Visto che, in esito alle indagini di mercato effettuate dal richiedente, i cui esiti sono agli atti degli uffici di questa amministrazione, il prodotto, con le specifiche tecniche richieste e con il prezzo più conveniente, è stato offerto dalla società ALHOF di A. Hofmann S.p.A., con sede legale in via Aurelio Saffi – 20123 Milano; CF/P.IVA 04750550156;

- Visto che il preventivo offerto da società ALHOF di A. Hofmann S.p.A., per la fornitura richiesta è pari a euro 1.451,61 = oltre IVA (All. 1);

- Ritenuto congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, cui affidare la fornitura di materiale ottico, alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni:

a) *valore dell'appalto* di importo inferiore alle soglie previste dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di "affidamento diretto";

b) *oggetto dell'appalto* fornitura di altri beni e materiali di consumo n.a.c.;

c) *possesso*, da parte dell'operatore economico individuato affidatario ALHOF di A. Hofmann S.p.A., *dei requisiti di: ordine generale, idoneità professionale e capacità economica e finanziaria;*

- Ritenuto che:
  - il principio di rotazione di cui all’art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto;
  - l’affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;
- Ritenuto che:
  - in conformità a quanto disposto dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, con riferimento all’affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106;
  - con riferimento a quanto disposto dall’art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
  - ai sensi di quanto disposto all’art. 55 del d.lgs. n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall’articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- Ritenuto che l’INRiM persegue il risultato dell’affidamento diretto del contratto e della sua esecuzione ai sensi dell’art. 1, del d.lgs. 36/2023, con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- Ritenuta la rispondenza della suddetta richiesta all’interesse pubblico, in virtù della sua coerenza con le attività istituzionali dell’Istituto;
- Preso atto che l’art. 52 D.Lgs. n.36/2023 prevede che *“negli affidamenti diretti di importo inferiore ai 40.000 euro, la stazione appaltante è esonerata dall’obbligo di verifica puntuale dei requisiti dell’affidatario il quale deve attestare, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l’affidamento. Ferma restando il potere di verificare il possesso dei requisiti da parte del singolo affidatario, la stazione appaltante, in luogo di un controllo a carico di tutti gli affidatari, è obbligata solo a verificare le dichiarazioni tramite sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”*;
- Visto che l’articolo 15 D.lgs. n. 36/2023 specifica che, in caso di mancata nomina del RUP nell’atto di avvio dell’intervento pubblico, l’incarico è svolto dal medesimo responsabile dell’unità organizzativa competente per l’intervento, restando ferma, altresì, la disposizione secondo la quale l’ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato;
- Ritenuto di individuare, la Dott.ssa Daniela Cutugno, competente per materia e per valore, come Responsabile unico del progetto per l’affidamento della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- Visti gli artt. 5, 6 e 6 bis, L. n. 241/90;
- Dato atto che il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione e affidamento ai sensi dell’art. 4 della l. 241/90;
- Sentita l’interessata, in particolare in merito all’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in capo alla stessa;

- Dato atto del fatto che trattasi di acquisto funzionalmente destinato all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione e richiamata, pertanto, l'applicabilità della previsione di cui all'art. 10 co. 3 del D.Lgs. 218/2016.

#### DETERMINA

- 1) di autorizzare il seguente affidamento tramite ordinativo di fornitura:

**Oggetto:** n. 29 cavi, come da preventivo allegato (All.1);

**Importo:** euro 1.451,61= (millequattrocentocinquantuno/61) oltre IVA, pari a euro 1.770,96= (millesettecentosettanta/96) IVA compresa;

**Imputazione della spesa:** conto CA.C.1.02.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.; progetto AAA\_DIVISIONE\_QN - Scrittura anticipata n. 10358 del 2 gennaio 2024 dell'e.f. 2024 del Bilancio dell'Istituto;

**Operatore economico affidatario:** ALHOF di A. Hofmann S.p.A., con sede legale in via Aurelio Saffi – 20123 Milano; CF/P.IVA 04750550156; PEC: alhof@pec.alhof.net;

- 2) che trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- 3) che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà/self declaration il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

**Clausole contrattuali:** il contratto prevederà che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si provveda alla risoluzione dello stesso e, in tal caso, al pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle sole prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché all'applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore del contratto;

**Referente tecnico:** Dott. Marco Sellone;

- 4) di nominare Responsabile unico del procedimento in oggetto la Dott.ssa Daniela Cutugno;
- 5) che gli Uffici pongano in essere le pubblicazioni e le forme di pubblicità previste dalla legge.

Si allega:

1. preventivo di ALHOF di A. Hofmann S.p.A.

Il Direttore Generale  
Dott. Moreno Tivan

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005*